

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 2204/2001 della Commissione, del 14 novembre 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 2205/2001 della Commissione, del 14 novembre 2001, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali per quanto riguarda la revoca dell'autorizzazione di taluni additivi ⁽¹⁾** 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 2206/2001 della Commissione, del 14 novembre 2001, relativo allo svincolo della cauzione di assegnazione costituita dagli operatori nuovi arrivati per i quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli nel corso del primo semestre del 2001** 5
- Regolamento (CE) n. 2207/2001 della Commissione, del 14 novembre 2001, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato 6

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2001/792/CE, Euratom:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile** 7

Commissione

2001/793/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 9 novembre 2001, che modifica la decisione 2000/585/CE per quanto riguarda le importazioni di carni di selvaggina di penna in libertà e d'allevamento in provenienza dall'Argentina, dalla Thailandia e dalla Tunisia ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 3410]** 12

2001/794/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 9 novembre 2001, che modifica la decisione 97/222/CE in ordine alle importazioni di prodotti a base di carne dall'Argentina e dalla Tunisia ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 3411]** 20

1

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2204/2001 DELLA COMMISSIONE
del 14 novembre 2001
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 novembre 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	48,8
	070	17,0
	096	10,2
	204	33,3
	999	27,3
0707 00 05	052	124,4
	999	124,4
0709 90 70	052	86,5
	999	86,5
0805 20 10	204	68,0
	999	68,0
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	51,7
	204	70,6
	464	170,5
	999	97,6
	052	47,5
0805 30 10	382	34,7
	388	30,5
	524	51,2
	528	33,6
	600	72,3
	999	45,0
	052	109,0
0806 10 10	064	89,0
	400	333,0
	508	463,0
	999	248,5
	060	33,6
	096	9,4
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	42,6
	400	87,2
	404	81,1
	800	199,4
	999	75,5
	052	95,3
	400	80,3
	720	52,2
0808 20 50	999	75,9
	052	95,3
	400	80,3
	720	52,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 2205/2001 DELLA COMMISSIONE
del 14 novembre 2001**

che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali per quanto riguarda la revoca dell'autorizzazione di taluni additivi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9g, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 9g, paragrafo 1, della direttiva 70/524/CEE, gli antibiotici e i coccidiostatici inseriti nell'allegato I della direttiva entro il 1° gennaio 1988 sono autorizzati provvisoriamente a decorrere dal 1° aprile 1998 e trasferiti al capitolo I dell'allegato B per una nuova valutazione in qualità di additivi collegati a un responsabile dell'immissione in circolazione.
- (2) Per gli additivi suindicati, occorre presentare una nuova domanda di autorizzazione. Inoltre, a norma dell'articolo 9g, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE, devono essere presentati i fascicoli corrispondenti, per una nuova valutazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 della direttiva in questione, non oltre il 30 settembre 2000.
- (3) I fascicoli sono stati presentati entro il 1° ottobre 2000 per i seguenti coccidiostatici: meticlorpindolo, meticlorpindolo-metilbenzoato, amprolium, amprolium-etopabato, dimetridazolo e nicarbazina e per l'antibiotico flavofosfolipol.
- (4) A norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE, gli Stati membri controllano la conformità dei fascicoli con la direttiva 87/153/CEE, del 16 febbraio 1987, che fissa le linee direttrici per la valutazione degli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/79/CE della Commissione ⁽⁴⁾ entro un periodo di sessanta giorni dalla data della spedizione dei fascicoli.
- (5) Previa consultazione del Comitato permanente dell'alimentazione animale e ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 70/524/CEE, la Commissione comunica ai candidati all'autorizzazione per i citati coccidiostatici che le norme relative alla presentazione amministrativa dei fascicoli non erano state rispettate dal momento che mancano diversi dati, dall'identificazione delle sostanze fino ad importanti dati tossicologici.
- (6) Analogamente, previa consultazione del Comitato permanente dell'alimentazione animale e conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 70/524/CEE, la Commissione comunica al candidato all'autorizzazione per il citato antibiotico che le norme relative alla presentazione amministrativa della candidatura non erano state rispettate per alcune categorie di animali dal momento che, per le categorie in questione, mancano i dati sull'efficacia e quelli sui test di tolleranza.
- (7) Per assicurarsi che la mancata presentazione dei dati necessari non è dovuta a circostanze impreviste di fornitura, si concede un ulteriore termine di tre settimane per consentire ai candidati di fornire le informazioni mancanti.
- (8) Per diverse sostanze sono state presentate informazioni complementari, che tuttavia non risultano sufficienti ad adempiere ai requisiti della direttiva 87/153/CEE, mentre per altre sostanze alla Commissione non sono pervenuti altri dati entro il termine supplementare concesso.
- (9) Poiché i requisiti della direttiva 70/524/CEE non sono stati rispettati per i citati coccidiostatici, l'autorizzazione concessa per gli additivi in questione deve essere revocata e le voci corrispondenti eliminate dal capitolo I dell'allegato B alla direttiva.
- (10) Poiché i requisiti della direttiva 70/524/CEE non sono stati rispettati per l'antibiotico flavofosfolipol per quanto riguarda talune categorie di animali, la voce corrispondente all'antibiotico, al capitolo I dell'allegato B della direttiva, dovrebbe essere modificata conseguentemente.
- (11) Si ritiene opportuno definire un periodo di tempo entro il quale le scorte esistenti di coccidiostatici e antibiotici cui si riferisce la presente direttiva possono essere utilizzate.
- (12) Il Comitato permanente per l'alimentazione animale non ha espresso un parere, pertanto in data 25 luglio 2001 la Commissione ha proposto le misure in questione al Consiglio, conformemente alle disposizioni previste dalla procedura dell'articolo 23 della direttiva 70/524/CEE. Il Consiglio è tenuto a deliberare entro tre mesi.
- (13) Il Consiglio non ha deliberato entro i termini fissati. Il Consiglio non si è pronunciato, a maggioranza semplice, contro le misure proposte entro gli stessi termini. Le misure possono pertanto essere adottate dalla Commissione,

⁽¹⁾ GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 55.

⁽³⁾ GU L 64 del 7.3.1987, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 267 del 6.10.2001, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato B della direttiva 70/524/CEE viene modificato come segue:

- 1) Sono eliminate le seguenti sostanze appartenenti al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicinali:
- meticlorpindolo,
 - meticlorpindolo/metilbenzoato,
 - amprolium,
 - amprolium/etopabato,
 - dimetridazolo,
 - nicarbazina.

2) Le voci corrispondenti al flavofosfolipolo sono modificate come segue:

- a) la categoria animale «Animali da pelliccia, esclusi i conigli» è eliminata;
- b) la categoria animale «Altro pollame, escluse anatre, oche, piccioni» è sostituita dalla categoria animale «galline da ingrasso».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore sei mesi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 2206/2001 DELLA COMMISSIONE
del 14 novembre 2001**

relativo allo svincolo della cauzione di assegnazione costituita dagli operatori nuovi arrivati per i quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli nel corso del primo semestre del 2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 216/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

- (1) In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 2362/98 della Commissione, del 28 ottobre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, con riguardo al regime d'importazione delle banane nella Comunità ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1632/2000 ⁽⁴⁾, gli operatori nuovi arrivati hanno costituito una cauzione di 18 EUR/t per il quantitativo per il quale hanno presentato una domanda di assegnazione annua per il 2001. Obiettivo di tale cauzione era quello di garantire l'obbligazione del richiedente di presentare domande di titoli a concorrenza dell'assegnazione concessa e di importare effettivamente il quantitativo attribuito nel corso del 2001.
- (2) Vista la modifica del regime d'importazione nell'ambito dei contingenti tariffari che ha iniziato ad avere efficacia il 1° luglio 2001, data dalla quale sono applicabili il regolamento (CE) n. 216/2001 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione, del 7 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime d'importazione delle banane nella Comunità ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1613/2001 ⁽⁶⁾, non si può esigere dai nuovi operatori registrati per il 2001 che abbiano chiesto e ottenuto titoli d'importazione, nel corso del primo semestre, a concorrenza dell'importo complessivo dell'assegnazione annuale concessa in appli-

cazione dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2362/98 per lo stesso anno. Occorre pertanto prevedere lo svincolo della cauzione di assegnazione costituita da ogni operatore nuovo arrivato a sostegno della propria domanda di assegnazione annuale, a concorrenza del quantitativo per il quale non ha presentato domanda di titoli di importazione nel corso del primo semestre del 2001.

- (3) Si ricorda che, per quanto concerne il quantitativo per il quale sono stati rilasciati titoli d'importazione nel corso dei primi due trimestri del 2001, la cauzione di assegnazione viene svincolata progressivamente in proporzione ai quantitativi effettivamente importati, in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CE) n. 2362/98.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri svincolano, in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 2362/98, la cauzione di assegnazione costituita dagli operatori nuovi arrivati di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2362/98 per il quantitativo per il quale non sono state presentate domande di titoli d'importazione nel corso dei primi due trimestri del 2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 31 del 2.2.2001, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 293 del 31.10.1998, pag. 32.

⁽⁴⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU L 214 dell'8.8.2001, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 2207/2001 DELLA COMMISSIONE
del 14 novembre 2001
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone ⁽³⁾. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle

quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

- (3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 19,621 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2001

che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile

(2001/792/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308, ed il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203,

vista la proposta della Commissione, ⁽¹⁾

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'attività esplicita dalla Comunità in attuazione della risoluzione del Consiglio, dell'8 luglio 1991, relativa al miglioramento dell'assistenza reciproca tra Stati membri in caso di catastrofi naturali e tecnologiche ⁽⁵⁾ ha contribuito a proteggere le persone, l'ambiente e i beni. Occorre ora garantire una protezione ancora più elevata nel caso di catastrofi naturali, tecnologiche, radiologiche e ambientali, compreso l'inquinamento marino dovuto a cause accidentali, che si verifichino all'interno o all'esterno dell'Unione europea, e rafforzare le disposizioni della risoluzione.
- (2) La convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali, che contiene disposizioni su materie quali la prevenzione, la preparazione alle situazioni di emergenza, l'informazione e la partecipazione del pubblico, i meccanismi per notificare gli incidenti industriali, la risposta e l'assistenza reciproca, è entrata in

vigore il 19 aprile 2000. La convenzione è stata approvata dalla Comunità con decisione 98/685/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998 ⁽⁶⁾.

- (3) Un meccanismo inteso ad agevolare la cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile potrebbe integrare l'attuale programma di azione comunitario nel settore della protezione civile ⁽⁷⁾ mettendo a disposizione un supporto in caso di emergenze gravi che possano richiedere una reazione urgente. Esso faciliterebbe la mobilitazione di squadre di intervento, di esperti e di altre risorse, a seconda delle necessità, tramite una struttura comunitaria rafforzata di protezione civile, comprendente un Centro di informazione e monitoraggio e un sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza. Il meccanismo offrirebbe anche la possibilità di raccogliere informazioni ufficialmente controllate sulle emergenze, di ritrasmettere tali informazioni a tutti gli Stati membri e di scambiarsi gli insegnamenti tratti dagli interventi.
- (4) Siffatto meccanismo terrebbe debitamente conto della pertinente normativa della Comunità europea e degli impegni internazionali da questa assunti. La presente decisione lascerebbe pertanto impregiudicati i diritti e gli obblighi reciproci degli Stati membri derivanti da trattati bilaterali o multilaterali in relazione agli aspetti contemplati dalla decisione stessa.
- (5) La prevenzione riveste grande importanza per la protezione contro le catastrofi naturali, tecnologiche e ambientali e in questo contesto dovranno essere esaminate ulteriori azioni.

⁽¹⁾ GU C 29 E del 30.1.2001, pag. 287.

⁽²⁾ Parere reso il 14 giugno 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 139 dell'11.5.2001, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU C 253 del 12.9.2001, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU C 198 del 27.7.1991, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 326 del 3.12.1998, pag. 1.

⁽⁷⁾ Decisione 1999/847/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1999, che istituisce un programma d'azione comunitario a favore della protezione civile (GU L 327 del 21.12.1999, pag. 53).

- (6) In caso di emergenza grave o imminente nella Comunità, che provochi o rischi di provocare effetti transfrontalieri o che possa dar luogo ad una richiesta di soccorso da parte di uno o più Stati membri, è necessario che l'emergenza venga notificata, ove opportuno, tramite un sistema comune di comunicazione e informazione dotato della necessaria affidabilità.
- (7) Devono essere prese misure preparatorie a livello comunitario e degli Stati membri per far sì che in caso di emergenza le squadre di intervento addette ai soccorsi vengano mobilitate tempestivamente e coordinate con la necessaria flessibilità, e per garantire, tramite un programma di formazione, un'effettiva capacità di risposta e complementarità delle squadre di valutazione e/o coordinamento, delle squadre di intervento e di altre risorse, se del caso. Altre misure preparatorie consistono nel mettere in comune le informazioni relative alle risorse mediche necessarie e promuovere l'uso delle nuove tecnologie.
- (8) Conformemente al principio di sussidiarietà, un meccanismo comunitario fornirebbe un valore aggiunto sostenendo e integrando le politiche nazionali nel campo dell'assistenza reciproca in materia di protezione civile. Qualora lo stato di preparazione dello Stato membro richiedente non sia sufficiente per far fronte a un'emergenza grave in termini di risorse disponibili, tale Stato potrebbe avvalersi del meccanismo comunitario per supplire a tale insufficienza.
- (9) Il meccanismo dovrebbe consentire di mobilitare gli interventi di soccorso e agevolarne il coordinamento, in modo da contribuire a garantire una migliore protezione in primo luogo delle persone, ma anche dell'ambiente e dei beni, compreso il patrimonio culturale, limitando il numero dei morti e dei feriti e i danni materiali, economici ed ecologici e rendendo in questo modo più concreti e tangibili gli obiettivi di coesione sociale e di solidarietà.
- (10) Le regioni isolate e ultraperiferiche ed alcune altre zone della Comunità hanno spesso caratteristiche ed esigenze specifiche dovute a fattori geografici, topografici, sociali ed economici. Questi fattori hanno un impatto negativo, ostacolano lo spiegamento delle risorse di assistenza e intervento rendendo difficile far pervenire aiuto e mezzi di soccorso, e determinano particolari necessità di assistenza quando vi sia un serio rischio di grave emergenza. Un siffatto meccanismo comunitario consentirebbe di meglio rispondere a queste situazioni e necessità.
- (11) Per quanto riguarda gli interventi di soccorso della protezione civile al di fuori della Comunità, si potrebbe far uso di un meccanismo quale strumento inteso ad agevolare e supportare le azioni intraprese dalla Comunità e dagli Stati membri nell'ambito delle rispettive competenze.
- (12) Tale meccanismo comunitario potrebbe anche, a condizioni da determinare, costituire uno strumento inteso ad agevolare e supportare la gestione delle crisi di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea.
- (13) Gli interventi di soccorso sarebbero condotti autonomamente o come contributo a un'operazione guidata da un'organizzazione internazionale, nel qual caso la Comunità svilupperebbe le sue relazioni con le pertinenti organizzazioni internazionali a livello mondiale e regionale.
- (14) Il meccanismo sarebbe aperto alla partecipazione dei paesi candidati.
- (15) Vi è l'esigenza di migliorare la trasparenza e consolidare e rafforzare le varie azioni già intraprese nel campo della protezione civile, nel costante perseguimento degli obiettivi del trattato.
- (16) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione dovrebbero essere adottate a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999⁽¹⁾ recante le modalità di esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
- (17) Il ricorso, ai fini del presente meccanismo, allo stesso Comitato istituito dall'attuale programma d'azione comunitario a favore della protezione civile dovrebbe garantire la coesione e la complementarità per l'attuazione del meccanismo.
- (18) Il trattato che istituisce la Comunità europea e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica non prevedono, ai fini dell'adozione della presente decisione, altri poteri di azione se non quelli di cui, rispettivamente, all'articolo 308 e all'articolo 203,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

- È istituito un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata tra la Comunità europea e gli Stati membri negli interventi di soccorso della protezione civile in caso di emergenza grave o imminente che possa richiedere una reazione urgente (nel prosieguo «il meccanismo»).
- Il meccanismo è inteso a contribuire a garantire una migliore protezione in primo luogo delle persone ma anche dell'ambiente e dei beni, compreso il patrimonio culturale, in caso di emergenza grave, ovvero catastrofi naturali, tecnologiche, radiologiche o ambientali, che si verifichino all'interno o all'esterno della Comunità compreso l'inquinamento marino dovuto a cause accidentali, come previsto dalla decisione n. 2850/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2000, che istituisce un quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali⁽²⁾.

Il meccanismo non ha effetti sugli obblighi derivanti dalla pertinente normativa della Comunità europea o della Comunità europea dell'energia atomica e degli accordi internazionali esistenti.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 332 del 28.12.2000, pag. 1.

Obiettivo generale del meccanismo è fornire, su richiesta, supporto nel caso di simili emergenze e contribuire a migliorare il coordinamento degli interventi di soccorso attivati dagli Stati membri e dalla Comunità, tenendo conto delle esigenze specifiche delle regioni isolate, ultraperiferiche, insulari o altre della Comunità.

3. Il meccanismo comprende una serie di elementi ed azioni, in particolare:

- l'individuazione delle squadre di intervento nonché di altri tipi di supporto disponibili negli Stati membri per gli interventi di soccorso in caso di emergenza,
- l'elaborazione e l'attuazione di un programma di formazione per le squadre di intervento e altri tipi di supporto e per gli esperti delle squadre di valutazione e/o coordinamento,
- workshop, seminari e progetti pilota sugli aspetti salienti degli interventi,
- la costituzione e, se necessario, l'invio di squadre di valutazione e/o coordinamento,
- la creazione e la gestione di un Centro di informazione e monitoraggio,
- la creazione e la gestione di un sistema comune di comunicazione e di informazione in caso di emergenza,
- altre azioni di supporto, quali le misure per facilitare il trasporto di risorse per interventi di soccorso.

Articolo 2

1. Quando nella Comunità si verifica o minaccia di verificarsi una emergenza grave che provochi o rischi di provocare effetti transfrontalieri ovvero che possa dar luogo ad una richiesta di aiuto da parte di uno o più Stati membri, lo Stato membro nel quale si è verificata la situazione di emergenza ne dà immediatamente notizia:

- a) agli Stati membri che rischiano di essere interessati dall'emergenza, a meno che a questo obbligo di notificazione sia già stato dato adempimento conformemente alla pertinente normativa della Comunità europea o della Comunità europea dell'energia atomica o di accordi internazionali esistenti; e
- b) alla Commissione, ove si preveda un'eventuale richiesta di aiuto tramite il Centro di informazione e monitoraggio, in modo che la Commissione possa, ove necessario, informare gli altri Stati membri e attivare i servizi competenti.

2. La notificazione è, ove opportuno, effettuata mediante il sistema di comunicazione e di informazione.

Articolo 3

Per poter intervenire efficacemente in caso di emergenza grave, gli Stati membri:

- a) identificano preventivamente, nell'ambito dei rispettivi servizi competenti e, in particolare, dei servizi di protezione civile o di altri servizi di emergenza, le squadre di intervento che possono rendersi disponibili a tal fine o che potrebbero essere costituite per intervenire con brevissimo preavviso, per poterle inviare, in genere entro le 12 ore successive alla richiesta di aiuto, tenendo conto del fatto che la compo-

sizione delle squadre dovrà dipendere dalla natura dell'emergenza grave e dalle sue particolari necessità;

- b) selezionano gli esperti che possono essere mobilitati sul luogo dell'emergenza per far parte di una squadra di valutazione e/o coordinamento;
- c) forniscono le pertinenti informazioni generali sulle squadre e sugli esperti in questione nonché sulle risorse mediche di cui all'articolo 4, lettera e) nei sei mesi successivi all'adozione della presente decisione e aggiornano prontamente tali informazioni ove necessario;
- d) prendono in considerazione la possibilità di fornire, a seconda delle necessità, anche altri tipi di supporto, che potrebbero essere messi a disposizione da parte dei servizi competenti, come personale specializzato e attrezzature speciali che consentano di affrontare un particolare tipo di emergenza, e di fare ricorso alle risorse che possono essere messe a disposizione da parte di organizzazioni non governative e altri soggetti attivi nel settore;
- e) ai fini dell'applicazione della presente decisione, nominano le autorità competenti, designano i punti di contatto e ne informano la Commissione.

Articolo 4

Per il raggiungimento degli obiettivi e l'attuazione delle azioni di cui all'articolo 1, la Commissione:

- a) istituisce e gestisce un Centro di informazione e monitoraggio accessibile e capace di reagire immediatamente 24 ore su 24 e a disposizione degli Stati membri e della Commissione ai fini del meccanismo;
- b) istituisce e gestisce un sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza, dotato della necessaria affidabilità che consenta la comunicazione e lo scambio di informazioni tra il Centro di informazione e monitoraggio e i punti di contatto designati a tale scopo dagli Stati membri;
- c) predispone i mezzi necessari per mobilitare e inviare, il più rapidamente possibile, piccole squadre di esperti incaricate:
 - di valutare la situazione per conto degli Stati membri, del Centro di informazione e monitoraggio e dello Stato che ha chiesto aiuto,
 - di agevolare, ove necessario, il coordinamento delle operazioni di soccorso in loco e provvedere, ove opportuno e necessario, ai collegamenti con le competenti autorità del paese che ha chiesto aiuto;
- d) istituisce un programma di formazione volto a migliorare il coordinamento degli interventi di soccorso della protezione civile garantendo la compatibilità e la complementarità delle squadre di intervento di cui all'articolo 3, lettera a) o, se del caso, degli altri tipi di supporto di cui all'articolo 3, lettera b) e migliorando la competenza degli esperti per la valutazione. Il programma dovrebbe comprendere corsi ed esercitazioni comuni e un sistema di scambi in base al quale singoli componenti delle squadre possono essere distaccati presso squadre operanti in altri Stati membri;
- e) mette in comune le informazioni sulle capacità degli Stati membri di produrre sieri e vaccini o altre risorse mediche necessarie nonché sulle riserve disponibili per gli interventi di soccorso in caso di emergenza grave e raccoglie tali informazioni nel sistema di informazione;

- f) definisce un programma basato sull'esperienza acquisita in seguito agli interventi effettuati nel quadro del meccanismo e provvede alla diffusione di tale esperienza tramite il sistema di informazione;
- g) promuove e incoraggia l'introduzione e l'uso, nel contesto del meccanismo, di nuove tecnologie, ivi compresi sistemi di notifica e allarme, scambio di informazioni, utilizzazione di tecnologia satellitare e supporto alla presa di decisione nella gestione delle emergenze;
- h) adotta misure per facilitare il trasporto di risorse per interventi di soccorso e altre azioni di supporto.

Articolo 5

1. Quando nella Comunità si verifica una situazione di emergenza, uno Stato membro può chiedere aiuto, con richiesta che deve essere quanto più specifica possibile:

- a) agli altri Stati membri tramite il Centro di informazione e monitoraggio; in questo caso, appena ricevuta la richiesta, la Commissione, a seconda delle circostanze e senza indugio:
- inoltra la richiesta ai punti di contatto degli altri Stati membri,
 - agevola la mobilitazione di squadre, di esperti e di altri mezzi di soccorso,
 - raccoglie informazioni ufficialmente controllate in merito all'emergenza e le comunica agli altri Stati membri;
- b) o direttamente agli altri Stati membri.

2. Lo Stato membro che ha ricevuto la richiesta di soccorso decide in tempi rapidi se è in condizione di prestare il soccorso richiesto e ne informa lo Stato membro richiedente o tramite il Centro di informazione e monitoraggio o direttamente e informando in tal caso, in funzione delle circostanze, anche il Centro precisando la portata e le condizioni del soccorso che può prestare.

3. La direzione degli interventi di soccorso è di competenza dello Stato membro che chiede aiuto. Le autorità dello Stato membro richiedente indicheranno direttive e limiti eventuali dei compiti affidati alle squadre di intervento, senza entrare nei dettagli della loro esecuzione, lasciati al responsabile designato dallo Stato membro che presta assistenza.

4. Lo Stato membro richiedente può chiedere alle squadre di dirigere le operazioni di intervento per suo conto, nel qual caso le squadre mobilitate dagli Stati membri e dalla Comunità si sforzano di coordinare i loro interventi.

5. La squadra di valutazione e/o coordinamento deve facilitare il coordinamento fra le squadre di intervento e, se necessario e opportuno, provvedere al collegamento con le autorità competenti dello Stato membro richiedente.

Articolo 6

Le disposizioni dell'articolo 5 possono, su richiesta, essere attuate anche per gli interventi all'esterno della Comunità. Tali interventi possono essere effettuati sotto forma di interventi di

soccorso autonomi oppure come contributo a un'operazione guidata da un'organizzazione internazionale.

Il coordinamento degli interventi di soccorso della protezione civile effettuati nell'ambito del presente meccanismo al di fuori della Comunità è assicurato dallo Stato membro che esercita la Presidenza del Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 7

Il meccanismo è aperto alla partecipazione:

- dei paesi candidati dell'Europa centrale ed orientale, in ottemperanza alle condizioni stabilite dagli accordi europei, dai loro protocolli addizionali e dalle decisioni dei rispettivi Consigli di associazione,
- di Cipro, di Malta e della Turchia, in forza di accordi bilaterali da concludere con questi paesi.

Articolo 8

1. La Commissione attua le azioni connesse col funzionamento del meccanismo secondo le procedure di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

2. La Commissione stabilisce anche, secondo la procedura prevista all'articolo 9, paragrafo 3, regole comuni segnatamente per quanto concerne:

- a) le risorse disponibili per gli interventi di soccorso, di cui all'articolo 3;
- b) il Centro di informazione e monitoraggio, di cui all'articolo 4, lettera a);
- c) il sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza, di cui all'articolo 4, lettera b);
- d) le squadre di valutazione e/o coordinamento, di cui all'articolo 4, lettera c), compresi i criteri di selezione degli esperti;
- e) il programma di formazione, di cui all'articolo 4, lettera d);
- f) l'informazione sulle risorse mediche, di cui all'articolo 4, lettera e);
- g) gli interventi all'interno della Comunità, sulla base della risoluzione dell'8 luglio 1991, e gli interventi al di fuori della Comunità, conformemente all'articolo 6.

Articolo 9

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 1999/847/CE.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE [...].

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE [...].

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 10

La Commissione valuta l'attuazione della presente decisione ogni tre anni a decorrere dalla data in cui acquista efficacia e presenta al Consiglio e al Parlamento europeo le conclusioni cui giunge nella valutazione, corredate di eventuali proposte di modifica della decisione.

Articolo 11

La presente decisione acquista efficacia il 1° gennaio 2002.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 ottobre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. NEYTS-UYTTEBROECK

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2001

che modifica la decisione 2000/585/CE per quanto riguarda le importazioni di carni di selvaggina di penna in libertà e d'allevamento in provenienza dall'Argentina, dalla Thailandia e dalla Tunisia

[notificata con il numero C(2001) 3410]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/793/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 1999/89/CE⁽²⁾, in particolare gli articoli 11, 12 e 14,

vista la direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafi 2 e 3,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione 1999/724/CE⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato II della decisione 2000/585/CE, del 7 settembre 2000, che stabilisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione dai paesi terzi di carni di selvaggina, carni di selvaggina di allevamento e carni di coniglio e che abroga le decisioni 97/217/CE, 97/218/CE, 97/219/CE e 97/220/CE⁽⁷⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/736/CE⁽⁸⁾, elenca i paesi terzi che hanno la facoltà di utilizzare i certificati per le diverse categorie di carni di selvaggina in libertà o d'allevamento.

- (2) In funzione della situazione zoonosaria dei diversi paesi terzi devono essere rispettate determinate condizioni specifiche, che si riflettono nel certificato veterinario.
- (3) Per quanto riguarda la malattia di Newcastle nel pollame, la situazione zoonosaria è migliorata in Argentina e nella Thailandia. Occorre pertanto autorizzare l'introduzione di carni di selvaggina in libertà e modificare i requisiti per le carni di selvaggina d'allevamento dell'Argentina e della Thailandia.
- (4) Da un'ispezione condotta in Tunisia nell'ottobre 2000 dalla Commissione si è constatato che la situazione zoonosaria nel settore del pollame e i relativi controlli sono soddisfacenti. I risultati della missione e le garanzie fornite consentono di autorizzare l'introduzione nella Comunità di carni di selvaggina d'allevamento in provenienza dalla Tunisia.
- (5) È opportuno cogliere questa occasione per correggere un errore nel modello J del certificato per le carni di «suini selvatici».
- (6) Occorre quindi modificare in conformità la decisione 2000/585/CE.
- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'allegato II della decisione 2000/585/CE è sostituito dall'allegato I della presente decisione.
2. Nell'allegato III della decisione 2000/585/CE il modello J del certificato è sostituito dal testo del modello riportato nell'allegato II della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 35.

⁽²⁾ GU L 300 del 23.11.1999, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

⁽⁵⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

⁽⁶⁾ GU L 290 del 12.11.1999, pag. 32.

⁽⁷⁾ GU L 251 del 6.10.2000, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 275 del 18.10.2001, pag. 32.

Articolo 2

La presente decisione si applica alle importazioni di carni di selvaggina in libertà e d'allevamento certificate dal 1° dicembre 2001.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

Garanzie in materia di polizia sanitaria da richiedere per la certificazione di carni di selvaggina in libertà e d'allevamento e di carni di coniglio

Paese	Codice	Artiodattili, esclusi i suini selvatici				Suini selvatici				Selvaggina di penna				Solipedi selvatici		Leporidi (coniglio e lepre)				Altri mammiferi terrestri in libertà		
		selvatici		di allevamento		selvatici		di allevamento		selvatica		di allevamento				selvatica		coniglio domestico				
		MC (1)	CS (2)	MC (1)	CS (2)	MC (1)	CS (2)	MC (1)	CS (2)	MC (1)	CS (2)	MC (1)	CS (2)	MC (1)	CS (2)	MC (1)	CS (2)	MC (1)	CS (2)	MC (1)	CS (2)	
AR	Argentina	AR	—		—		—		—		D	8	I		—		C		H		—	
AU	Australia	AU	A	9	F		J	9	G		D	8	I		—		C		H		E	
BG	Bulgaria	BG	—		—		—		—		D		I		—		C		H		—	
		BG-1	A		F		—		—		D		I		—		C		H		—	
		BG-2	A		F		—		—		D		I		—		C		H		—	
		BG-3	—		—		—		—		D		I		—		C		H		—	
BR	Brasile	BR	—		—		—		—		—		—		—		C		H		—	
		BR-1	—		—		—		—		D	8	I		—		C		H		—	
BW	Botswana	BW	—		—		—		—		—		—		B		C		H		—	
		BW-01	A	1, 2	F	2, 3	—		—		—		—		B		C		H		—	
CA	Canada	CA	A	9	F		J	9	G		D	8	I		—		C		H		E	
CH	Svizzera	CH	A		F		J		G		D		I		—		C		H		—	
CL	Cile	CL	A	9	F		—		—		D	8	I		—		C		H		—	
CY	Cipro	CY	A	9	F		J	9	G		D	8	I		—		C		H		—	

Paese	Codice	Artiodattili, esclusi i suini selvatici				Suini selvatici				Selvaggina di penna				Solipedi selvatici		Leporidi (coniglio e lepre)				Altri mammiferi terrestri in libertà		
		selvatici		di allevamento		selvatici		di allevamento		selvatica		di allevamento				selvatica		coniglio domestico				
		MC (1)	CS (2)	MC (1)	CS (2)	MC (1)	CS (2)	MC (1)	CS (2)	MC (1)	CS (2)	MC (1)	CS (2)	MC (1)	CS (2)	MC (1)	CS (2)	MC (1)	CS (2)	MC (1)	CS (2)	
CZ	Repubblica ceca	CZ	A		F		—		G		D		I		—		C		H		—	
		CZ-1	A		F		J		G		D		I		—		C		H		—	
		CZ-2	A		F		—		G		D		I		—		C		H		—	
EE	Estonia	EE	A		F		—		—		—		—		C		H		E			
GL	Groenlandia	GL	A		F		—		—		D		—		—		C		H		E	
HR	Croazia	HR	A		F		—		—		D		I		—		C		H		—	
HU	Ungheria	HU	A		F		J	7	G		D		I		—		C		H		—	
IL	Israele	IL	—		—		—	—	—		D	8	I		—		C		H		—	
LI	Lituania	LI	A		F		—		—		D		I		—		C		H		E	
LV	Lettonia	LV	A		F		—		—		—		—		—		C		H		E	
NA	Namibia	NA	—		—		—		—		—		—		B		C		H		—	
		NA-01	A	1, 2	F	2, 3	—		—		—		—		B		C		H		—	
NC	Nuova Caledonia	NC	A		F		—		—		—		—		—		C		H		—	
NZ	Nuova Zelanda	NZ	A	9	F		J	9	G		D	8	I		—		C		H		E	
PL	Polonia	PL	A		F		—		—		D		I		—		C		H		—	
RO	Romania	RO	A		F		—		—		D		I		—		C		H		E	

Paese	Codice	Artiodattili, esclusi i suini selvatici				Suini selvatici				Selvaggina di penna				Solipedi selvatici		Leporidi (coniglio e lepre)				Altri mammiferi terrestri in libertà	
		selvatici		di allevamento		selvatici		di allevamento		selvatica		di allevamento				selvatica		coniglio domestico			
		MC ⁽¹⁾	CS ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	CS ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	CS ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	CS ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	CS ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	CS ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	CS ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	CS ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	CS ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	CS ⁽²⁾
RU	Russia	RU	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	C	—	H	—	E	—
		RU-1	—	—	F	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	C	—	H	—	E	—
SL	Slovenia	SL	A	—	F	—	—	—	—	D	—	I	—	—	C	—	H	—	—	—	—
SK	Repubblica slovacca	SK	A	—	F	—	—	—	—	D	—	I	—	—	C	—	H	—	—	—	—
SZ	Swaziland	SZ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B	—	C	—	H	—	—	—
			SZ-01	A	1, 2	F	2, 3	—	—	—	—	—	—	—	B	—	C	—	H	—	—
TH	Tailandia	TH	—	—	—	—	—	—	—	D	8	I	—	—	C	—	H	—	—	—	—
TN	Tunisia	TN	—	—	—	—	—	—	—	D	8	I	—	—	C	—	H	—	—	—	—
US	Stati Uniti d'America	US	A	9	F	—	J	9	G	—	D	8	I	—	—	C	—	H	—	—	—
UY	Uruguay	UY	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	C	—	H	—	—	—
ZA	Repubblica Sudafricana	ZA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B	—	C	—	H	—	—	—
			ZA-01	A	1, 2	F	2, 3	—	—	—	—	—	—	—	B	—	C	—	H	—	—
ZW	Zimbabwe	ZW	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	C	—	H	—	—	—
			ZW-01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	C	—	H	—	—
Altri paesi terzi compresi nell'elenco di cui alla parte prima dell'allegato della decisione 79/542/CEE e successive modifiche			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	C	—	H	—	—	—

⁽¹⁾ MC: modello di certificato da compilare. Le lettere (A, B, C, D, ecc.) che figurano nelle tabelle corrispondono ai modelli di certificati sanitari di cui all'allegato III della presente decisione, da applicare per ogni categoria di carni fresche e di origine conformemente all'articolo 2 della presente decisione. Il trattino "—" indica che non sono consentite importazioni.

⁽²⁾ CS: condizioni specifiche. I numeri (1, 2, 3, ecc.) che figurano nella tabella corrispondono alle condizioni specifiche che il paese esportatore deve fornire conformemente all'allegato IV. Tali garanzie supplementari devono essere inserite dal paese esportatore nella sezione V di ciascuno dei modelli di certificato riportati nell'allegato III.»

ALLEGATO II

«MODELLO J

CERTIFICATO SANITARIO E DI POLIZIA SANITARIA

relativo alla spedizione verso la Comunità europea di carni "suini selvatici" (1)

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Numero di serie (2)

Paese di destinazione:

Paese esportatore (3): Codice del territorio:

Ministero:

Autorità competente per il rilascio:

I. Identificazione delle carni

Table with 8 columns: Partita n., Specie, Natura delle carni (4), Natura dei pezzi, Natura dell'imballaggio, Numero di pezzi o delle unità d'imballaggio, Peso netto, Marchi di identificazione dell'originale per le carni di selvaggina non scuotata ed eviscerata (5)

II. Provenienza delle carni

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) centro(i) di lavorazione della selvaggina riconosciuto(i):

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(dei) laboratorio(i) di selezione riconosciuto(i):

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(dei) magazzino(i) frigorifero(i) riconosciuto(i):

(1) Escluse le frattaglie.
(2) Attribuito dall'autorità competente.
(3) Nome del paese di origine, che dev'essere anche il paese esportatore.
(4) Depennare l'indicazione non pertinente.
(5) Le carni devono essere scuotate e sottoposte ad un'ispezione post mortem nel centro di lavorazione della selvaggina di uno Stato membro. Esse possono recare il bollo sanitario soltanto se sono state dichiarate idonee al consumo umano.

Indirizzo(i) del luogo di carico:

.....

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

III. Destinazione delle carni

Nome e indirizzo del destinatario:

.....

Le carni saranno spedite a (paese e luogo di destinazione):

.....

con il seguente mezzo di trasporto ⁽⁶⁾:

Carro ferroviario	Autocarro	Aereo	Nave

Nome e indirizzo del centro di lavorazione della selvaggina di destinazione ⁽⁷⁾:

.....

IV. Attestato di sanità e di salubrità

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. Il territorio descritto nell'allegato I della decisione 2000/585/CE della Commissione con codice , versione n. ⁽⁸⁾, è indenne da peste suina classica, peste suina africana, malattia vescicolare dei suini, afta epizootica ed encefalomielite enterovirale suina (malattia di Teschen) da almeno 12 mesi e, durante questo periodo, non vi è stata praticata alcuna vaccinazione contro le malattie suddette.
2. Le carni di suini selvatici di cui sopra:
 - a) sono state ottenute da animali abbattuti nel territorio di cui al punto IV.1, non soggetto negli ultimi 60 giorni a norme restrittive di polizia sanitaria inerenti a malattie a cui i suini sono ricettivi;
 - b) provengono da animali abbattuti ad almeno 20 km di distanza dalle frontiere di un altro paese terzo o parte di un paese terzo non autorizzati dalla decisione 2000/585/CE ad esportare nella Comunità carni di suini selvatici;
 - c) sono state ottenute da animali che, entro 12 ore dall'abbattimento, sono stati trasportati ad un centro di raccolta e/o ad un centro di lavorazione della selvaggina riconosciuto, per esservi refrigerati;
 - d) sono state ottenute in un centro di raccolta e/o in un centro di lavorazione della selvaggina riconosciuto ubicati in una regione non soggetta a norme restrittive di polizia sanitaria inerenti a malattie che figurano nell'elenco A delle malattie per le quali vige l'obbligo di denuncia, pubblicato dall'Ufficio internazionale delle epizootie, e alle quali i suini sono ricettivi;
 - e) sono state manipolate, immagazzinate e trasportate, durante tutte le fasi della lavorazione, nel rispetto delle disposizioni sanitarie della direttiva 92/45/CEE del Consiglio e sono state tenute rigidamente separate da carni:
 - non conformi ai requisiti di cui alla direttiva 92/45/CEE,
 - non conformi alle condizioni di cui alla decisione 2000/585/CE della Commissione.

⁽⁶⁾ Per i carri ferroviari o gli autocarri indicare il numero d'immatricolazione, se conosciuto. Per i container, indicare il relativo numero e il numero di sigillo.

⁽⁷⁾ Se le carni devono essere sottoposte a un'ispezione post mortem dopo la scuoiatura, dev'essere indicato il nome e l'indirizzo del centro di lavorazione della selvaggina di destinazione nello Stato membro.

⁽⁸⁾ Indicare il numero della versione citata nella pertinente decisione in vigore relativa alle carni fresche delle specie domestiche corrispondenti.


- 3. Le carni fresche o le carcasse scuoiate ed eviscerate di suini selvatici sono state sottoposte ad ispezione post mortem presso il centro di lavorazione della selvaggina riconosciuto conformemente a quanto disposto dalla direttiva 92/45/CEE, sono risultate idonee al consumo umano e un corrispondente bollo sanitario, quale previsto al capitolo VII dell'allegato I della medesima direttiva, è stato apposto su di esse e sull'imballaggio (*).
- 4. Nel caso di suini selvatici non scuoiati (*),
 - a) i visceri sono stati sottoposti ad ispezione post mortem presso un centro di lavorazione della selvaggina riconosciuto e tale ispezione non ha indotto a giudicare la carcassa inidonea al consumo umano;
 - b) le carcasse
 - i) devono essere trasportate al centro finale di lavorazione della selvaggina di destinazione entro sette giorni dall'ispezione post mortem e sono stati refrigerate e mantenute a una temperatura compresa tra - 1 °C e + 7 °C, prima di essere caricate in un veicolo in grado di mantenerle a tali temperature durante il trasporto (*); oppure
 - ii) devono essere trasportate al centro finale di lavorazione della selvaggina di destinazione entro 15 giorni dall'ispezione post mortem e sono stati refrigerate e mantenute a una temperatura compresa tra - 1 °C e + 1 °C, prima di essere caricate in un veicolo in grado di mantenerle a tali temperature durante il trasporto (*);
 - c) sono state adottate misure atte a consentire l'agevole identificazione delle carni mediante l'applicazione di un marchio ufficiale d'origine i cui estremi sono indicati alla precedente sezione I.
- 5. I veicoli o i contenitori per il trasporto e le condizioni di carico della presente partita soddisfano i requisiti d'igiene previsti dalla direttiva 92/45/CEE.
- 6. Le carni sono state sottoposte, con esito negativo, ad un esame per la ricerca delle trichine con un metodo di digestione conforme alla direttiva 77/96/CEE del Consiglio.
- 7. Le carni sono state ottenute da suini selvatici abbattuti tra il e il (date di abbattimento).
- 8. Le carni sono state prodotte conformemente alle disposizioni dell'allegato I della direttiva 92/45/CEE applicabili alle carni di suini selvatici.

V. Condizioni specifiche

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

(Condizioni specifiche qualora richieste nell'allegato II e descritte nell'allegato IV della decisione 2000/585/CE) (*)

Fatto a il
(luogo) (Data)



.....
(firma del veterinario ufficiale) (*)

.....
.....
(nome in lettere maiuscole, qualifica e funzione)»

(*) Il colore del timbro e della firma dev'essere diverso dal colore del testo stampato.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2001

che modifica la decisione 97/222/CE in ordine alle importazioni di prodotti a base di carne dall'Argentina e dalla Tunisia

[notificata con il numero C(2001) 3411]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/794/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21 bis,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 97/222/CE della Commissione, del 28 febbraio 1997, recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2000/338/CE ⁽⁴⁾, ha stabilito un elenco di paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne.
- (2) Per prevenire l'introduzione di agenti patogeni che possono compromettere la situazione sanitaria nella Comunità la decisione 97/222/CE ha previsto l'obbligo di sottoporre le importazioni di prodotti a base di carne a vari tipi di trattamento.
- (3) Le condizioni specifiche del trattamento dipendono dalle specie animali dai quali sono ottenuti i prodotti a base di carne e dalla situazione sanitaria nel paese terzo di provenienza, come indicato nella parte II dell'allegato della decisione 97/222/CE. I diversi trattamenti sono contrassegnati da un codice di riferimento spiegato nella parte IV dello stesso allegato.
- (4) I miglioramenti della situazione sanitaria relativa al pollame registrati in Argentina permettono di modificare il tipo di trattamento richiesto per l'importazione nella comunità di prodotti a base di carne.

- (5) Da un'ispezione condotta in Tunisia dai servizi della Commissione nell'ottobre 2000 si è constatato che la situazione zoonosanitaria nel settore del pollame e i relativi controlli sono soddisfacenti. In seguito ai risultati della missione, è opportuno autorizzare la Tunisia ad esportare nella Comunità prodotti a base di carne ottenuti da pollame domestico e da selvaggina da penna d'allevamento.
- (6) È quindi necessario modificare in tal senso la decisione 97/222/CE.
- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La parte II dell'allegato della decisione 97/222/CEE è sostituita dal testo riportato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica alle importazioni di prodotti a base di carne certificati a partire dal 1° novembre 2001.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 89 del 4.4.1997, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU L 117 del 18.5.2000, pag. 32.

ALLEGATO

«PARTE II

Paesi terzi e parti di paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti a base di carne nella Comunità europea

Codice ISO	Paese di origine o relativa parte	1. Bovini delle specie domestiche 2. Artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (esclusi i suini)	Ovini e caprini delle specie domestiche	1. Suini delle specie domestiche 2. Artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (suini)	Solipedi delle specie domestiche	1. Pollame delle specie domestiche 2. Selvaggina da penna di allevamento	Conigli domestici e leporidi di allevamento	Artiodattili delle specie selvatiche (esclusi i suini)	Cinghiali	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Selvaggina da penna	Mammiferi selvatici (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
AR	Argentina (1)	C	C	C	A	A	A	C	C	—	A	D	—
AU	Australia	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	A
BG	Bulgaria BG	D	D	D	A	D	A	D	D	—	A	D	—
	Bulgaria BG-1	A	A	D	A	D	A	A	D	—	A	D	—
	Bulgaria BG-2	A	A	D	A	D	A	A	D	—	A	D	—
	Bulgaria BG-3	D	D	D	A	D	A	D	D	—	A	D	—
BH	Bahrein	B	B	B	B	—	A	C	C	—	A	—	—
BR	Brasile	C	C	C	A	D	A	C	C	—	A	D	—
	Brasile BR-1	C	C	C	A	A	A	C	C	—	A	A	—
BW	Botswana	B	B	B	B	—	A	B	B	A	A	—	—
BY	Bielorussia	C	C	C	B	—	A	C	C	—	A	—	—
CA	Canada	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	A
CH	Svizzera	A	A	A	A	A	A	A	D	—	A	A	—
CL	Cile	B	B	B	A	A	A	B	B	—	A	A	—
CN	Repubblica popolare cinese	B	B	B	B	B	A	B	B	—	A	B	—
CO	Colombia	B	B	B	B	—	A	B	B	—	A	—	—
CY	Cipro	C	C	C	A	A	A	C	C	—	A	A	—

Codice ISO	Paese di origine o relativa parte	1. Bovini delle specie domestiche 2. Artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (esclusi i suini)	Ovini e caprini delle specie domestiche	1. Suini delle specie domestiche 2. Artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (suini)	Solipedi delle specie domestiche	1. Pollame delle specie domestiche 2. Selvaggina da penna di allevamento	Conigli domestici e leporidi di allevamento	Artiodattili delle specie selvatiche (esclusi i suini)	Cinghiali	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Selvaggina da penna	Mammiferi selvatici (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
CZ	Repubblica ceca (CZ)	A	A	A	A	A	A	A	D	—	A	A	—
	Repubblica ceca — CZ-1	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	—
	Repubblica ceca — CZ-2	A	A	A	A	A	A	A	D	—	A	A	—
EE	Estonia	C	C	C	A	—	A	C	C	—	A	—	A
ET	Etiopia	B	B	B	B	—	A	B	B	—	A	—	—
GR	Groenlandia	—	—	—	—	—	A	—	—	—	A	A	A
HK	Hong Kong	B	B	B	B	D	A	B	B	—	A	—	—
HR	Croazia	A	A	D	A	A	A	A	D	—	A	A	—
HU	Ungheria	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	—
IL	Israele	B	B	B	B	D	A	B	B	—	A	D	—
IN	India	B	B	B	B	—	A	B	B	—	A	—	—
IS	Islanda	B	B	B	A	—	A	B	B	—	A	—	—
KE	Kenya	B	B	B	B	—	A	B	B	—	A	—	—
KR	Rep. della Corea	—	—	—	—	D	A	—	—	—	A	D	—
LI	Lituania	C	C	C	A	D	A	C	C	—	A	D	A
LV	Lettonia	C	C	C	A	—	A	C	C	—	A	—	A
MA	Marocco	B	B	B	B	—	A	B	B	—	A	—	—
MG	Madagascar	B	B	B	B	D	A	B	B	—	A	D	—
MK	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	A	A	B	A	—	A	B	B	—	A	—	—

Codice ISO	Paese di origine o relativa parte	1. Bovini delle specie domestiche 2. Artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (esclusi i suini)	Ovini e caprini delle specie domestiche	1. Suini delle specie domestiche 2. Artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (suini)	Solipedi delle specie domestiche	1. Pollame delle specie domestiche 2. Selvaggina da penna di allevamento	Conigli domestici e leporidi di allevamento	Artiodattili delle specie selvatiche (esclusi i suini)	Cinghiali	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Selvaggina da penna	Mammiferi selvatici (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
MT	Malta	—	—	—	—	A	A	—	—	—	A	—	—
MU	Maurizio	B	B	B	B	—	A	B	B	—	A	—	—
MX	Messico	A	D	D	A	D	A	D	D	—	A	D	—
MY	Malaysia — MY	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Malaysia — MY-1	—	—	—	—	D	A	—	—	—	A	D	—
NA	Namibia (!)	B	B	B	B	D	A	B	B	A	A	D	—
NZ	Nuova Zelanda	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	A
PL	Polonia	A	A	D	A	A	A	A	D	—	A	A	—
PY	Paraguay	C	C	C	B	—	A	C	C	—	A	—	—
RO	Romania	A	A	D	A	A	A	A	D	—	A	A	A
RU	Russia	C	C	C	B	—	A	C	C	—	A	—	A
SG	Singapore	B	B	B	B	D	A	B	B	—	A	—	—
SI	Slovenia	A	A	D	A	D	A	A	D	—	A	D	—
SK	Repubblica slovacca	A	A	D	A	A	A	A	D	—	A	A	—
SZ	Swaziland	B	B	B	B	—	A	B	B	A	A	—	—
TH	Tailandia	B	B	B	B	A	A	B	B	—	A	D	—
TN	Tunisia	C	C	B	B	A	A	B	B	—	A	D	—
TR	Turchia	—	—	—	—	D	A	—	—	—	A	D	—
UA	Ucraina	—	—	—	—	—	A	—	—	—	A	—	—

Codice ISO	Paese di origine o relativa parte	1. Bovini delle specie domestiche 2. Artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (esclusi i suini)	Ovini e caprini delle specie domestiche	1. Suini delle specie domestiche 2. Artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (suini)	Solipedi delle specie domestiche	1. Pollame delle specie domestiche 2. Selvaggina da penna di allevamento	Conigli domestici e leporidi di allevamento	Artiodattili delle specie selvatiche (esclusi i suini)	Cinghiali	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Selvaggina da penna	Mammiferi selvatici (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
US	Stati Uniti d'America	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	—
UY	Uruguay	A	A	B	A	D	A	—	—	—	A	D	—
YU	Repubblica fed. di Iugoslavia	D	D	D	A	D	A	C	C	—	A	—	—
	Repubblica fed. di Iugoslavia YU-1	A	A	D	A	D	A	A	D	—	A	—	—
	Repubblica fed. di Iugoslavia YU-2	D	D	D	A	D	A	C	C	—	A	—	—
ZA	Sudafrica ⁽¹⁾	C	C	C	A	D	A	C	C	A	A	D	—
ZW	Zimbabwe ⁽¹⁾	C	C	B	A	D	A	B	B	—	A	D	—

⁽¹⁾ Cfr. parte III per i requisiti minimi di trattamento per i prodotti a base di carne pastorizzati ed essiccati.»